



TRIBUNALE DI TREVISO

Prot. 555

Oggetto: Disposizioni in materia di contributo unificato nei procedimenti soggetti a rito semplificato ex art. 281 *decies* e ss c.p.c.

Il Presidente e il Dirigente amministrativo,

osservato che la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia e la legge n. 197/2022), ha introdotto il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 *decies* e ss. c.p.c. contestualmente abrogando il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.;

rilevato che anche le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione sono state modificate nel senso che i procedimenti che in precedenza dovevano seguire il rito sommario di cognizione dovranno seguire il rito semplificato di cognizione;

atteso che tale modifica è entrata in vigore a partire dall'1.3.2023;

valutata la necessità di dare disposizioni alle cancellerie in ordine alla verifica della corresponsione del corretto CU relativo ai procedimenti introdotti con la nuova ritualità a partire dall'1.3.2023;

considerato che il procedimento semplificato è stato collocato nel Libro II del c.p.c. e non più tra i procedimenti speciali del Libro IV del c.p.c., come previsto per il vecchio rito sommario, che nella sostanza viene a sostituire;

considerato, altresì, che si tratta di un rito applicabile alla pressoché totalità delle controversie e che, anche per quanto attiene la fase decisoria, vi è piena equiparazione al rito ordinario perché il rito semplificato si conclude con sentenza e non più con ordinanza, come era previsto dall'art. 702 bis c.p.c., e che vi è la perfetta continuità fra i riti attesa la possibilità di passaggio dal rito semplificato all'ordinario e viceversa, sicché il nuovo rito non va in alcun modo considerato come procedimento speciale;

tutto ciò considerato, nell'attuale quadro normativo, è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all'art. 13, comma 1, del D.p.r. n. 115/2002 laddove viene stabilito l'importo del CU in relazione al valore della controversia in misura piena, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali del Libro IV, Titolo I, c.p.c.

si dispone

che la cancelleria proceda al controllo di regolarità sull'importo del CU per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione nella misura piena individuata ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.p.r. n. 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D. Lgs. n. 150/20211, Capo III, con efficacia a decorrere dall'1.3.2023.

Si comunichi:

al Presidente della Corte d'appello di Venezia, per opportuna informazione;

al Presidente del C.O.A. di Treviso;


alle cancellerie civili e agli Uffici del Giudice di Pace di Treviso e Conegliano e

si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Treviso, 3 marzo 2023

Il Dirigente amministrativo

Ivano Abbatantuono



Il Presidente del Tribunale

Antonello Fabbro

